

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

**ECC.MO TRIBUNALE REGIONALE
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO**

ATTO DI INTERVENTO

Della Associazione **NIMBY TARENTINO ONLUS** nella persona della sua Presidente legale rappresentante sign. Simonetta Gabrielli in carica *pro tempore*, con sede in Località Roncafort, 13 38121 Trento P. IVA 96068650223 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso lo studio legale in Trento, Via Calepina, 65, come da mandato a margine del presente atto di intervento

- COINTERESSATA INTERVENIENTE -

NEL RICORSO SUB NR. R.G. 41-2010 PROMOSSO DA

CENTRO RICICLO VEDELAGO srl nella persona del suo legale rappresentante in carica *pro tempore*, con l'avv. Maria Cristina Osele

CONTRO

il **COMUNE DI TRENTO** in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, con sede in 38122 Trento, Via Belenzani, 19, nonché

CONTRO E NEI CONFRONTI

della **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede in 38122 Trento, Piazza Dante, 15, nonché per quanto occorrer possa,

NEI CONFRONTI

della società **A2A SpA** nella persona del suo legale rappresentante, con sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230 **CONTROINTERESSATA**

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

E/O DECLARATORIA DI NULLITA'

IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA

1) del bando di gara Concessione di lavori pubblici n. 154803 pubblicato sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009 ad oggetto *“Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Il “Codice”) della concessione di lavori per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione dell’impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani (residui indifferenziati a valle della raccolta differenziata) e speciali assimilabili, avente una potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno e, comunque un carico termico massimo di 60 MW termici, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento, con le caratteristiche meglio specificate nello studio di fattibilità poso a base di gara (lo “SDF”) nel disciplinare di gara (il “Disciplinare”) e negli ulteriori atti di gara pubblicati sul sito internet del Comune di Trento”,*

2) del Disciplinare di Gara Concessione di Lavori Pubblici pubblicato sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; **3) dello Studio di Fattibilità e relativi allegati** pubblicati sul sito del Comune di Trento in data 29.12.2009; nonché per quanto occorrer possa delle presupposte **4) determinazione del 22.12.2009 prot. 04/44** a firma del Dirigente del Progetto “attività di supporto alla programmazione in campo ambientale e territoriale” avente per oggetto *“d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. - concessione di lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili in loc. ischia podetti nel comune di trento - finanza di progetto – indizione”*, **5) deliberazione della Giunta comunale n. 2009/144166 n. 365 del 30.11.2009** per la fissazione indirizzi per la gara, **6) deliberazione del Consiglio comunale n. 2009/128070** del

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

28.10.2009 ad oggetto *“Ordine del giorno relativo al bando di gara e a disciplinare nonché allo studio di fattibilità impianto di combustione con recupero termico per rifiuti urbani e sociali”, 7) della delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1730 di data 18 agosto 2006* recante approvazione del *“Terzo aggiornamento del Piano Provinciale di smaltimento dei Rifiuti”*, nonché con riguardo a tutti i documenti presupposti, atti endoprocedimentali, consequenziali e connessi pur se non ancora acquisiti o acquisendi e sui quali si riservano fin d’ora eventuali motivi aggiunti e con ogni diritto consequenziale e connesso;

NONCHE' CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

da quantificare in corso di giudizio ed anche secondo criteri equitativi che l’Ecc.mo TRGA vorrà adottare in esito all’evolversi del giudizio. Il tutto per i seguenti

MOTIVI IN FATTO

1. **NIMBY TRENTINO ONLUS** è un’associazione fondata il 13.3.2004 per dare vita ad un gruppo di lavoro che potesse approfondire alcune tematiche relative alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, mettendo a frutto l’esperienza di alcuni cittadini che avevano avuto modo di studiare e di approfondirne gli aspetti sociali, ambientali, economici e sanitari, con l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni possibili per l’apprendimento e la costruzione di una sensibilità consapevole sui migliori modi per la salvaguardia della salute e della tutela del territorio, di gestione e di smaltimento dei rifiuti, siano essi urbani, industriali o speciali.
2. Nimby trentino Onlus in questa sua tenace battaglia contro l’incenerimento ed in particolare contro il progetto trentino dell’*“Inceneritore”* è stata ed è tuttora sostenuta da autorevoli esponenti del mondo accademico, politico, medico, come appare da un elenco di incontri ed esperti (**doc. 1**) ed in particolare dagli interventi alla giornata del 9.2.2006 con la partecipazione dei professori Antonio Zecca della Facoltà di Scienze

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

dell'Università di Trento, prof. Pietro Nervi della Facoltà di Economia dell'Università di Trento, prof. Virginio Bettini docente IUAV Venezia, prof. Andrea Masullo docente UNI Camerino, dott. Stefano Montanari – Nanodiagnostic – Modena, prof. Maurizio Pallante, divulgatore scientifico. Il tutto in una positiva sinergia di intenti e di contributi anche a carattere scientifico volti a contrastare il sistema della combustione indifferenziata di rifiuti e le deleterie conseguenze per la salute pubblica, per il sistema ambiente e per un eco-sistema esposto a rischi gravissimi e di portata inimmaginabile.

3. Oltre alla costante informazione attraverso l'organizzazione di incontri e convegni o di momenti informativi quando richiesti, anche nelle scuole nonché con la tenuta ed il continuo aggiornamento del sito informativo www.ecceterra.org, con il 21 febbraio 2010 i cittadini di Nimby trentino, preso atto dei passi operativi compiuti dal Comune di Trento con l'adozione del bando e *"Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Il "Codice") della concessione di lavori per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani (residui indifferenziati a valle della raccolta differenziata) e speciali assimilabili, avente una potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno e, comunque un carico termico massimo di 60 MW termici, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento"* e preso atto altresì della risposta negativa data dal Sindaco Andreatta alla previa diffida di abbandono di tale procedura, hanno ripreso a digiunare, attraverso la "catena del digiuno" a suo tempo protrattasi per 1533 giorni dal 21 marzo 2004 fino al 31 maggio 2008, per sostenere con forza e determinazione la richiesta, da più soggetti invocata, di consentire la partecipazione al bando di gara per la chiusura del ciclo dei rifiuti in

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Trentino, dell'alternativa all'incenerimento proposta da alcuni comuni della Piana Rotaliana.

4. I tempi previsti dal bando per la progettazione e costruzione dell'inceneritore sono sufficienti per **rivedere l'impianto del bando stesso dando la possibilità di concorrere anche a moderne tecnologie di gestione del ciclo dei rifiuti senza combustione.** Dal 2004 ad oggi grandi passi sono stati fatti grazie anche alla costante e innovativa ricerca nel campo e alla diversa informazione portata da Nimby trentino in provincia di Trento, cosicché attualmente i cittadini di Nimby trentino Onlus si fanno portavoce e promotori di una concreta alternativa sia sotto il profilo della tecnologia ma anche propositiva per nuove economie, di maggiore occupazione e flessibilità, minor impatto ambientale e sulla salute, minori costi di costruzione e gestione.
5. Per tale motivo il ricorso proposto dalla società Centro Riciclo Vedelago srl che da più di un decennio gestisce un impianto di stoccaggio e selezione meccanica di rifiuti ai fini del recupero di materiali con successo a livello nazionale ed internazionale e con iniziative anche in forma di partenariato e di studi innovativi nel settore della ricerca, incontra il più assoluto sostegno da parte di Nimby trentino Onlus che condivide ed apprezza la vocazione e la missione di tale società e lo sforzo e l'impegno ben conosciuti della sua Presidente Carla Poli e dell'amministratore delegato sign. Alessandro Mardegan. Per tali motivi Nimby trentino Onlus, in ciò legittimata ad un atto di intervento *ad adiuvandum*, condivide e fa proprie tutte le censure mosse nel ricorso sub. nr. 41-2010 proposto da detta società dinanzi all'Ecc.mo TRGA di Trento avverso l'impugnato bando di gara per la Concessione di lavori pubblici e tutti gli atti ad esso presupposti ed in special modo lo Studio di Fattibilità che ne è parte essenziale e nel quale sono contenuti riferimenti e

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

dati di assoluta genericità e contraddittorietà rispetto a risultati di ordine anche sanitario e di acclarati risultati sugli esiti nefasti del sistema di incenerimento dei rifiuti.

6. Nimby trentino Onlus richiama a tal proposito autorevoli studi epidemiologici come esposti nell'articolo "*Vizi e virtù dell'epidemiologia. E degli epidemiologi*" ep 33(4-5) luglio-ottobre 2009 supplemento 2 (**doc. 1**) con riguardo alla mortalità crescente nel caso di occupazione in fabbriche con esposizione di cromati e di altre sostanze nocive che sicuramente albergano nei fumi dell'inceneritore, anche di quello pensato per Ischia Podetti. Richiama altresì doverosamente il dato allarmante della contaminazione del latte materno da parte di sostanze inquinanti, tossiche e pericolose come emerso nel caso delle rilevazioni effettuate in giovani mamme residenti in area di ricaduta dell'inceneritore di Montale (PT) collocato nella pia fiorentina e con autorizzazione alla combustione di circa 45.000 ton/anno, a fronte della potenza di combustione di 103.000 ton/anno previsto per l'impianto di Trento. I dati che emergono dallo studio "*Latte materno, diossine e PCB*" di Patrizia Gentilini (Associazione Medici per l'Ambiente) (**doc. 2**) sono allarmanti ed autoesplicativi e rivelano la portata nefasta di emissioni che non possono essere sottovalutate o trattate dai pubblici amministratori come inutili fantasmi che pochi irriducibili si dilettono ad invocare al solo fine di creare confusione e contrasto. In questo contesto non ci sono colori politici, ma il colore di un cielo terso e pulito che deve rappresentare l'approdo di chi ha a cuore un sistema ambientale altrimenti esposto alla distruzione.
7. Nimby trentino Onlus richiama a tal proposito la recentissima sentenza del Tar Toscana n. 592/2010 che accoglie i ricorsi i presentati da Italia Nostra e da produttori di aree direttamente interessate dagli effetti dell'impianto di incenerimento "I Cipressi" a Rufina, sottolineando la necessità di approfondita istruttoria sulle procedure VIA e AIA

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

anche a tutela della salute pubblica, ritenuto un valore fondamentale, a prescindere da aspetti di localizzazione o di idoneità urbanistica dei siti. Del resto il tema del danno alla salute e del danno ambientale sta assumendo valore assorbente e pregiudiziale in opere ed impianti di tale portata e di simile impatto ambientale sollecitando in tal senso anche il controllo della Magistratura contabile come ben risulta dalla recente sentenza n. 1492/2009 della Corte dei Conti campana che, accanto ai danni relativi all'ambiente, mette in risalto anche i danni economici relativi alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. La sentenza 1492/2009 della Corte dei Conti di Napoli stabilisce infatti che qualora la raccolta non venga effettuata, i comuni debbano risarcire lo Stato per una spesa non prevista.

Nella sentenza emessa contro il Comune di Marcianise, la Corte dei conti ha stabilito per il comune campano un danno che supera i 450 mila euro, contestando il danno eccessivo per il Comune che ha dovuto pagare all'Ente preposto la “tariffa di smaltimento rifiuti” per il conferimento dell'indifferenziata o che si sarebbe evitata qualora la raccolta differenziata fosse stata attuata; altro danno, sempre in conto alle casse comunali è costituito “dai mancati introiti” che si sarebbero potuti ricavare dalla “vendita del materiale riciclato”, terza, ed ultima contestazione, è il danno provocato, oltre che al Comune, anche all'Erario, costituito dal collasso del piano integrato dei rifiuti e dei costi emergenti, cui l'insufficiente raccolta ha costretto uno smodato ricorso al conferimento in discarica mentre le normative Europee impongono il ricorso alla discarica solo come “extrema ratio”.

8. Tali considerazioni convergono tutte verso un unico obiettivo, vale a dire l'emersione inevitabile e forte del vantaggio della forma del riciclo e dunque delle tecnologie pulite promosse dal ricorrente Centro Riciclo Vedelago rispetto alla gara indetta dal Comune

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

di Trento che inesorabilmente esclude l'impresa in parola da una competizione circoscritta fin dal suo nascere alla forma della sola "combustione".

9. Nimby trentino Onlus non può dunque che sostenere con il presente atto di intervento le forti ed assorbenti ragioni esposte dalla ricorrente società Centro Riciclo Vedelago avverso la procedura intrapresa ed avverso quel *favor participationis* che lo smaltimento dei rifiuti avrebbe meritato con procedure in forma di appalto-concorso o di dialogo competitivo, ammettendo piena concorrenza non solo sotto il profilo economico, ma anche nella capacità di proporre soluzioni alternative e progettualità compatibili con la tutela del valore costituzionale della concorrenza, dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica.

A sostegno delle censure evidenziate nel ricorso principale Nimby trentino Onlus osserva quanto segue:

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2004/18/CE DEL 31 MARZO 2004 RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, DI FORNITURE E DI SERVIZI E IN VIA DERIVATA DELL'ART. 68 DEL D. LGS. 163/2006 "CODICE APPALTI" PER QUANTO ATTIENE ASPETTI DISCRIMINATORI, TUTELA AMBIENTALE ED IN TEMA DI CONCORRENZA PER GRAVE PRECLUSIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI IMPRESE CON POTENZIALITA' TECNOLOGICHE DIVERSE ED ALTERNATIVE A QUELLE UNIVOCAMENTE INDIVIDUATE IN VIA ESCLUSIVA NELLA FORMA DELLA COMBUSTIONE-INCENERIMENTO DEI RIFIUTI. VIOLAZIONE ARTT. 85, 86 E SS. TRATTATO CE, VIOLAZIONE ART. 97 E 41 COST., VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE D. LGS. 152/2006 ART. 179 E L. 241/90 E ART. 4 L.P. 23/92 PER

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

**DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED
ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, PER INCONGRUITÀ E MANIFESTA
CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA ILLOGICITÀ.**

Nimby trentino Onlus condivide e fa proprie le censure mosse dalla ricorrente società Centro Riciclo Vedelago con riferimento alla illegittimità di un bando di gara “chiuso”, ritagliato ad hoc su impianti di pura combustione e con caratteristiche che, per quantitativi, requisiti di fatturato e di previa esperienza, sono tali da individuare con altissima probabilità i pochi concorrenti in grado di poter partecipare a tale selezione. Nondimeno in questa sede non vengono contestati aspetti quantitativi illogicamente sproporzionati o inadeguati secondo le indicazioni di consolidati principi comunitari come ribaditi dalla Corte di Giustizia Ce, sez. VI, sent. 27.2.2003 procedimento C-327/00 Santex SpA, per *“la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto”* con possibilità di invocarne non solo l’annullamento della clausola oggetto di sproporzionato fatturato “cui si riferisce l’appalto”, ma anche la disapplicazione della norma regolamentare - qualora prevista - contrastante con una fonte sovraordinata e incidente su un diritto soggettivo, cosicché le clausole del bando di gara in contrasto con il diritto comunitario sono disapplicabili ai sensi dell’art. 5 della legge 2248/1865 al fine di assicurare la piena effettività della tutela giurisdizionale, ma viene invocata la illegittimità del bando nella sua stessa struttura primaria e genetica rivolta in via esclusiva ad una sola forma di asserita distruzione dei rifiuti e cioè l’incenerimento.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Il grande limite della procedura bandita dal Comune di Trento risiede infatti nella incapacità di assicurare il rispetto della non discriminazione, del principio di concorrenza e di libertà di iniziativa economica.

Correttamente la società ricorrente ha osservato come l'art. 68 del Codice Appalti D. Lgs. 163/2006 prevede che *“Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile **dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale**”*. L'art. 68, comma 13, prevede anche come *“A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o **un procedimento particolare** nè far riferimento ad un marchio, brevetto (...)”*.

La gara per l'impianto di combustione da progettare e realizzare in località Ischia Podetti è stata bandita nella forma di *“affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006”* con il vincolo indicato nel disciplinare di gara (pag. 2 doc. 2 ricorso) al punto 1.2 secondo cui *“**Le proposte innovative - sotto il profilo tecnico ed economico-finanziario - presentate devono, in ogni caso, rispettare le caratteristiche minime dell'impianto di cui allo SDF**”*. Ciò a significare che necessariamente nel caso di specie, in spregio alla compatibilità delle specifiche tecniche alla *“tutela ambientale”* quale speciale e prioritario parametro di riferimento previsto dall'art. 68 del D. Lgs 163/2006, è invece **imposto** il vincolo tecnico **del procedimento della combustione** secondo le *“Caratteristiche tecniche ampliamento e prestazioni attese indicate al punto 7 (da 7.1 a 7.28.2) dello SDF (doc. 3 ricorso) con*

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

evidente preclusione di partecipazione alla gara da parte di chi, come nel caso della società ricorrente, può proporre un'offerta innovativa di smaltimento dei rifiuti ma nella forma pulita del Riciclo totale e nel pieno rispetto delle Direttive europee che affidano priorità a questo metodo rispetto alle forme di combustione.

Nessuno sforzo motivazionale è stato compiuto dalla stazione appaltante per giustificare questa scelta univoca e deleteria, che addirittura posticipa alla fase di valutazione delle offerte e di gara aspetti istruttori a valenza dirimente ed assorbente come ad esempio la VIA, demandata ad un momento successivo, quasi come elemento dato per scontato e non come aspetto pregiudiziale ad ogni potenziale intrapresa. La scelta di non percorrere la via del dialogo competitivo o di concorsi progettuali non può essere giustificata da ragioni di mera discrezionalità tecnica o amministrativa, ma risponde a valori preminenti che ne impongono quanto meno una ragionata e motivata esclusione, sulla quale gli atti impugnati tacciono nel modo più assoluto. Non si può ignorare infatti come in tale frangente la motivazione fosse più che mai doverosa e dovuta, allorché la scelta operata per il tipo di gara non solo risulta gravemente limitativa e discriminatoria, ma anche perché si discosta in modo illegittimo ed immotivato dalle forme di riutilizzo che la normativa vigente ed in special modo l'art. 179 del D. Lgs. 152-2006 indica inequivocabilmente come **prioritarie**. Il comma 2 dell'art. 179 afferma infatti a chiare lettere che ***"Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia."***

Nonostante le proteste della cittadinanza, di singoli esponenti e ovviamente di Nimby trentino Onlus, il Comune di Trento si è rifiutato di valutare ogni possibile alternativa,

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

ha negato un confronto con la società Centro Riciclo Vedelago, ha rinnegato il senso di una raccolta differenziata, che alla resa dei conti è destinata alla mera combustione, ha generato inutili aspettative e premesse contraddittorie rispetto ad un epilogo che manda “in fumo” ogni sforzo ed ogni auspicio per il rispetto della direttiva sull’ambiente e di norme che sono state disattese, eluse e violate con un atteggiamento di assoluta chiusura e con l’assenza più assoluta di qualsivoglia lungimiranza e ragionevolezza. Quanto meno la ragionevolezza di un democratico dibattito e di un doveroso confronto, che il Comune di Trento ha evitato, poiché oltremodo scomodo.

§§§

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 72 DEL TESTO UNICO SULLA TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEGISL. , NONCHÉ PER INCOMPETENZA ASSOLUTA DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE E CONSEGUENTE NULLITÀ AI SENSI DELL’ART. 21 SEPTIES L. 241/90 E L.P.23/92 .

Nimby trentino Onlus considera dirimente e assorbente la censura di difetto assoluto di attribuzione sollevata dal Centro Riciclo Vedelago allorché è pacifico che ad oggi non è intervenuta la stipula delle convenzione prevista dal comma 7 bis dell’art. 72 del DPGP 1-41/1987 e ss.mm. cosicchè in assenza dei prescritti adempimenti “***La Giunta provinciale provvede ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la convenzione prevista dal comma 2 non sia conclusa entro il 31 dicembre 2008.***”. Tale termine chiaramente perentorio prevede necessariamente la sola ed esclusiva competenza della Giunta provinciale, né può risultare dirimente il parere espresso dal presidente del Consiglio Provinciale nel parere circa l’interpretazione dell’art. 72 allorché attribuisce alla Giunta Provinciale il potere di demandare comunque al Comune di Trento il potere di provvedere.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Anche se così fosse, servirebbe comunque un **atto espresso** dell'organo dotato di potere ex lege e suo intervento di delega a favore di altro soggetto (quand'anche nuovamente il Comune di Trento) che non può considerarsi altrimenti investito in via automatica e per mera presunzione.

La violazione di legge ed il vizio di incompetenza assoluta e assoluto difetto di attribuzione sono pacifici ed incontrovertibili, con conseguente **nullità** degli atti impugnati nel ricorso principale e ciò anche ai sensi dell'art. 21 *septies* della L. 241/90.

§§§

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 179 E SS. DEL D. LS. 152/2006 E VIOLAZIONE DELLA PRESUPPOSTA DIRETTIVA 2000/76/CE DIRETTIVA 2000/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 4 DICEMBRE 2000 SULL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI, NONCHE' VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2008/98/CE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, PER INCONGRUITÀ DELLA MOTIVAZIONE, PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ.

E' manifesta ed assoluta la violazione dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 2 secondo il quale il problema dello smaltimento dei rifiuti deve avvenire dando **priorità al riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere materia prima secondaria dai rifiuti.**

Il Comune di Trento ha omesso nel modo più assoluto una **seria valutazione di alternative tecnologiche** e gestionali mirate a massimizzare le potenzialità del recupero, del riciclaggio e del riutilizzo e tali da rendere sostanzialmente inutile l'incenerimento.

Innumerevoli incontri e studi anche promossi da Nimby trentino Onlus hanno cercato di prospettare una tecnologia di tipo meccanico comprendente selezioni manuali, triturazione,

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

demetallizzazione ed estrusione del mix ottenibile dalla raccolta differenziata spinta, con totale esclusione di sostenibilità ed utilità per ogni fase di incenerimento del residuo. Basti osservare come il temuto calo di “materia destinata alla combustione” verrebbe compensato da importazione di rifiuti e adeguamento della tariffa così da assicurare un utile ed una continuità di sopravvivenza dell’inceneritore, in spregio a politiche di raccolta differenziata. Il procedimento è peraltro inficiato da evidenti carenze istruttorie che integrano un vizio di assoluta contraddittorietà ed eccesso di potere, giacché lo studio di VIA e la relativa verifica di compatibilità ambientale sono posticipati a fasi successive alla individuazione dell’impresa aggiudicataria/concessionaria, posponendo aspetti pregiudiziali e dirimenti a fasi già concluse e compiute che, teoricamente, sono esposte al rischio – evidentemente non temuto – di un colpo di scena escluso a priori e che comporta una aleatorietà circa l’esito. Nondimeno la Valutazione di Impatto ambientale ha carattere autonomo in relazione allo specifico bene-interesse protetto e attitudine ad esprimere un giudizio già di per sé potenzialmente lesivo dei valori ambientali; ciò che ne giustifica l’immediata impugnabilità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1213), secondo una prospettiva di anticipazione della soglia di tutela giurisdizionale che si rivela coerente, in definitiva, con i principi di derivazione comunitaria in tema di azione ambientale.

§§§

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 179 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO NELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E MANIFESTA ILLOGICITÀ, CON DETERMINAZIONE ARBITRARIA DEL QUANTITATIVO ANNUO DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI DA AVVIARE ALL’INCENERIMENTO NELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Nimby trentino Onlus si associa alle censure mosse dalla ricorrente principale Centro Riciclo Vedelago in ordine alla evidente violazione dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, comma 2, secondo cui **"2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia"**.

La sottovalutazione dei dati, della localizzazione dell'impianto e della progressione della raccolta differenziata denota una evidente trascuratezza nella valutazione di aspetti reali con la conseguenza di un sistema perverso che si alimenta comunque, in spregio all'accrescimento della raccolta differenziata che assume quasi effetto ingannatorio per una comunità che non comprende l'intrinseco beneficio di uno sforzo vanificato dall'incenerimento e non dall'ovvietà del riciclo. La scelta chiusa ed esclusiva dell'incenerimento è perciò viziata da eccesso di potere (perplexità, irragionevolezza e contraddizione della motivazione, errata rappresentazione dei presupposti) e perché in netto contrasto con il principio di proporzionalità che dovrebbe governare i flussi di accesso al sistema della raccolta differenziata fino al punto di rendere illogica ed irragionevole la opzione secca dell'inceneritore.

§§§

VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM. ED IN PARTICOLARE ART. 179, 181, ARTICOLI 184, COMMA 2, LETTERA B); 195, COMMA 2, LETTERA E); 198, COMMA 2, LETTERA G).

ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI E GRAVE INCONGRUENZA E TRAVISAMENTO.

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

Nimby trentino Onlus considera il bando, la determinazione Dirigenziale 22.12.2009 e lo studio propedeutico di fattibilità illegittimi per violazione di legge perché prevedono che le almeno due linee di incenerimento di cui è dotato l'inceneritore possano essere utilizzate per l'incenerimento di rifiuti assimilabili agli urbani fino al quantitativo di 94.500 T/anno - in sostituzione di rifiuti smaltiti con la raccolta differenziata e comunque sempre entro il limite insuperabile di 103.000 T/anno totali - non esaminando però per tale quantitativo la possibilità di recupero e riciclaggio in osservanza delle norme vigenti. La violazione dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 è manifesta e così pure tutte le norme ad essa correlate ed in special modo gli articoli 181, 184, comma 2, lettera b); 195, comma 2, lettera e); 198, comma 2, lettera g) di detto D. Lgs..

§§§

FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DEI DATI IN MATERIA DI RISCHIO SANITARIO A CARICO DELLA POPOLAZIONE. VIOLAZIONE ARTICOLI 3-TER, 178, 179, 180, 182, 206-BIS E 301 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I E VIOLAZIONE DELL'ART. 21, D.LGS. N. 228 DEL 18 MAGGIO 2001.

ECESSO DI POTERE PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI, CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Nimby trentino Onlus aderisce alle censure del ricorso principale che fa proprie anche con riguardo alle contraddizioni contenute nella delibera della Giunta comunale n. 365 del 30.11.2009 al punto 14 ostenta ingiustificata sicurezza sulle modalità di controllo *“per minimizzare le principali sostanze chimiche emesse dall'impianto tenendo conto del loro potenziale di rischio per la salute umana, l'esecuzione di un bilancio ambientale e sanitario che definisca la situazione alla baseline (tempo 0) e la messa in atto di un*

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

sistema di sorveglianza ambientale ed epidemiologica durante tutto il funzionamento dell'impianto".

Questa affermazione è prova provata della consapevolezza del rischio che andrebbe prevenuto o evitato con la effettività di un principio di precauzione che non sia solo declamato, ma applicato in concreto. La diffida inoltrata da Nimby trentino Onlus in data 10.12.2009 e molte altre fonti scientifiche diffuse e dotate di grande autorevolezza (si vedano doc. 1 e 2 qui allegati) emergono infatti con chiarezza alcuni elementi di conoscenza che l'amministrazione sembra volutamente ignorare e che il ricorso principale riassume in modo del tutto condiviso da Nimby trentino Onlus che si riserva in prosieguo di giudizio di produrre uno studio scientifico assolutamente innovativo ed in via di approntamento capace di dare conto del reale impatto dell'inceneritore sul valore della salute pubblica: **uno studio che potrà fornire dati sconvolgenti dei quali le amministrazioni resistenti dovranno prendere atto e rispondere in ogni sede.**

Alla luce di tutto quanto precede e di quanto più sopra evidenziato, **NIMBY TRENTINO ONLUS** come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che codesto Ecc.mo Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, *contrariis reiectis*, voglia accogliere il ricorso presentato dal Centro Riciclo Vedelago srl, ed in via cautelare sospendere i provvedimenti impugnati in ragione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che emerge da atti e provvedimenti e che il ricorso principale ha puntualmente evidenziato, con piena adesione e condivisione di censure che codesta associazione sostiene nel proprio intervento *ad adiuvandum* delle ragioni e dei diritti ed interessi del Centro Riciclo Vedelago srl .

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

In ogni caso con tutte le consequenzialità di legge e con rifusione spese ed onorari, oltre Iva, CNA e 12,5% spese generali, nonché con rifusione del contributo unificato.

Si depositano:

- 1) elenco iniziative Nimby trentino Onlus
 - 2) articolo *“Vizi e virtù dell’epidemiologia. E degli epidemiologi”* ep 33(4-5) luglio-ottobre 2009 supplemento
 - 3) studio *“Latte materno, diossine e PCB”* di Patrizia Gentilini (Associazione Medici per l’Ambiente)
- Con osservanza.

Trento, 8 marzo 2010

avv. Maria Cristina Osele

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza come in atto della Associazione **NIMBY TRENTO ONLUS**, con l’Avv. Maria Cristina Osele del Foro di Trento io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio unico notifiche presso la Corte d’Appello di Trento ho notificato copia del suesteso atto di intervento conforme all’originale a

- 1) **CENTRO RICICLO VEDELAGO** srl elettivamente domiciliato presso l’avv. Maria Cristina Osele con studio in 38122 Trento, via Calepina, 65 ivi a mani di

Avv. Maria Cristina Osele
Via Calepina, 65
38122 TRENTO
tel. e fax 0461-234103
C.F. SLOMCR58T45L378I – Ordine Avvocati di Trento
email mariacristinaosele@studiolegaleosele.it

2) COMUNE DI TRENTO, nella persona del Sindaco in carica *pro tempore*, facendone consegna di copia alla Casa Municipale in Trento Via Belenzani, 19 ivi a mani di

3) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in persona del Presidente e legale rappresentante in carica *pro tempore*, facendone consegna di copia alla sede in 38122 Trento, Piazza Dante, 15 ivi a mani di

4) A2A SPA in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, facendone spedizione di copia ai sensi di legge alla sede in 25124 Brescia, Via Lamarmora 230